

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

Schema di Contratto tra il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato e la Società per la sponsorizzazione economica relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento della piscina olimpionica esterna del Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto prevista per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36.

L'anno e il giorno del mese di con la presente scrittura privata,

tra

1) Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr.ssa Serafina Fascina, Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, in forza dei Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato n. 8049 e 8048, emessi il 27 aprile 2022, (di seguito anche "*sponsee*");

e

2) (di seguito anche "*sponsor*") avente sede legale in, P.IVA:C.F. legalmente rappresentata da, in qualità di, che ai fini del presente atto elegge il proprio domicilio fiscale presso la suindicata sede.

PREMESSO

- che con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico e che, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2010, n. 244, è stato emanato il "Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- che l'art. 43 della L. 449 del 1997 e l'art.119 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. consente a tutte le Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati;

- che, a seguito della sopra richiamata procedura, lo sponsor ha formulato offerta per la sponsorizzazione proponendo una sponsorizzazione economica;

- che con determinazione n. del/...../..... è stata approvata la sponsorizzazione offerta dallo sponsor, qui di seguito dettagliata:

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

- che, a seguito di detta determinazione, è stato approvato il valore della sponsorizzazione pari ad € , al netto degli oneri fiscali, per un totale complessivo di € che lo sponsor si è impegnato ad erogare a fronte dell'impegno da parte dello sponsor di eseguire le controprestazioni sotto descritte;
- che quanto sopra costituisce parte integrante del presente accordo;

VISTI

- L'art. 134 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. del 31 marzo 2023, n. 36);
- Il deliberato del Consiglio di Amministrazione n. del/...../..... con la quale il Presidente ha autorizzato l'avvio delle procedure per la ricerca di sponsor (di seguito anche "Avviso");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione economica, intercorrente tra il Fondo di Assistenza e

Lo sponsor si impegna alla erogazione di somme di denaro nei confronti dell'Ente per la ristrutturazione della piscina olimpionica del Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto, ricevendo, in cambio, visibilità in maniera proporzionata alla quota versata o in via esclusiva, secondo quanto indicato nell'Allegato.1 - Elenco iniziative:

- presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione del progetto/intervento: programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;
- presenza del marchio dello sponsor sulla comunicazione promo-pubblicitaria prodotta dal progetto;
- compartecipazione della società sponsor e visibilità marchi sponsor ai momenti salienti di presentazione del progetto/intervento: conferenza stampa, evento inaugurale;
- presenza e valorizzazione del ruolo dello sponsor sul sito istituzionale ovvero con pagine pubblicitarie/redazionali in pubblicazioni o attività editoriali multimediali riferite al progetto/intervento;
- diritto di associazione dell'immagine dell'Azienda/Prodotto/Servizio Sponsor a quella del progetto sponsorizzato per proprie attività promo-pubblicitarie, che dovranno, comunque, essere concordate qualitativamente con l'Ente e i cui costi saranno sostenuti direttamente dallo sponsor;
- facoltà di posizionare la propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività, prodotti o logo della Società) sulle facciate della struttura, possibilità di installare cartelloni

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

- pubblicitari sul terrazzo o presso gli impianti sportivi;
- facoltà di posizionare la propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti) sui ponteggi o assiti di cantiere per il periodo corrispondente all'esecuzione dei lavori;
 - ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta;
 - possibilità di installare sportello bancomat ove lo sponsor sia un Istituto bancario e/o di credito;
 - convenzioni promozionali con il personale della Polizia di Stato;
 - possibilità di esporre il proprio marchio in occasione di eventi sportivi presso il Centro Sportivo "Tor di Quinto" anche in caso di manifestazioni con atleti olimpionici dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro;
 - possibilità di esporre il proprio marchio in maniera permanente nel periodo di apertura della piscina durante la stagione estiva;
 - presenza del marchio dello sponsor su supporti grafici di tipo visual (totem/roll-up/strutture promozionali/ogni altro supporto visual);
 - presenza del marchio dello sponsor su prodotti editoriali e promozionali e distribuzione materiali promozionali dello sponsor presso aree dedicate;
 - proiezione marchio sponsor in filmati su ledwall o analoghi supporti;
 - eventuale inserimento di citazioni dell'azienda e/o del relativo marchio nelle notizie connesse all'evento pubblicate sul sito internet ed intranet;
 - citazione (e visibilità marchi sponsor) sul periodico "POLIZIAMODERNA";
 - stipula di convenzioni con sponsor riservate agli acquisti/consumi degli abbonati al periodico "POLIZIAMODERNA";
 - offerta di una pagina del periodico "Poliziamoderna" per la pubblicità della società sponsorizzatrice;
 - ogni altra possibile forma di visibilità a favore dello sponsor.

Art. 2. OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPONSOR

L'obbligazione principale dello sponsor è il supporto nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ente afferente la ristrutturazione e l'adeguamento della piscina olimpionica esterna del Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto mediante la corresponsione della somma offerta pari ad Euro, al netto degli oneri fiscali, in favore dell'Ente quale corrispettivo delle controprestazioni, da effettuarsi da parte dello sponsee indicate nell'articolo successivo.

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

Lo sponsor si impegna ad indicare il nome logo/marchio/segno distintivo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione nonché a mettere a disposizione dell'Ente, ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo.

Lo sponsor, inoltre, avrà il diritto, nel territorio nazionale e per la durata del contratto, di svolgere ulteriori attività pubblicitarie e promozionali che ritenga opportune relativamente alla sponsorizzazione dell'evento, fermo restando che i relativi contenuti dovranno essere concordati preventivamente con il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato.

Egli non potrà pubblicizzare il proprio impegno nella sponsorizzazione e non potrà in nessun caso utilizzare l'immagine e/i loghi riconducibili alla Polizia di Stato per altre iniziative diverse da quelle oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità, di cui all'art. 3, non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.

Rimangono, pertanto, a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

Art. 3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo sponsee si impegna a svolgere tutte le attività per consentire la visibilità dello sponsor, secondo quanto riportato nell'Allegato 1. – “Elenco iniziative”, ossia:

- presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione del progetto/intervento: programma, manifesti, locandine, cartella stampa, carta intestata dei comunicati stampa, etc.;
- presenza del marchio dello sponsor sulla comunicazione promo-pubblicitaria prodotta dal progetto;
- verrà consentita dall'Ente la compartecipazione della società sponsor e visibilità marchi sponsor ai momenti salienti di presentazione del progetto/intervento: conferenza stampa, evento inaugurale;
- presenza e valorizzazione del ruolo dello sponsor sul sito istituzionale ovvero con pagine pubblicitarie/redazionali in pubblicazioni o attività editoriali multimediali riferite al progetto/intervento;
- riconoscimento del diritto di associazione dell'immagine dell'Azienda/Prodotto/Servizio Sponsor a quella del progetto sponsorizzato per proprie attività promo-pubblicitarie, che dovranno, comunque, essere concordate qualitativamente con l'Ente e i cui costi saranno sostenuti direttamente dallo sponsor;
- facoltà per lo sponsor di posizionare la propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività, prodotti o logo della Società) sulle facciate della struttura, possibilità di

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

- installare cartelloni pubblicitari sul terrazzo o presso gli impianti sportivi;
- facoltà per lo sponsor di posizionare la propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti) sui ponteggi o assiti di cantiere per il periodo corrispondente all'esecuzione dei lavori;
 - ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta;
 - possibilità di installare sportello bancomat ove lo sponsor sia un Istituto bancario e/o di credito;
 - convenzioni promozionali con il personale della Polizia di Stato;
 - possibilità di esporre per lo sponsor di esporre il proprio marchio in occasione di eventi sportivi presso il Centro Sportivo "Tor di Quinto" anche in caso di manifestazioni con atleti olimpionici dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro;
 - possibilità per lo sponsor di esporre il proprio marchio in maniera permanente nel periodo di apertura della piscina durante la stagione estiva;
 - presenza del marchio dello sponsor su supporti grafici di tipo visual (totem/roll-up/strutture promozionali/ogni altro supporto visual);
 - presenza del marchio dello sponsor su prodotti editoriali e promozionali e distribuzione materiali promozionali dello sponsor presso aree dedicate;
 - proiezione marchio sponsor in filmati su ledwall o analoghi supporti;
 - eventuale inserimento di citazioni dell'azienda e/o del relativo marchio nelle notizie connesse all'evento pubblicate sul sito internet ed intranet;
 - citazione (e visibilità marchi sponsor) sul periodico "POLIZIAMODERNA";
 - stipula di convenzioni con sponsor riservate agli acquisti/consumi degli abbonati al periodico "POLIZIAMODERNA";
 - offerta di una pagina del periodico "Poliziamoderna" per la pubblicità della società sponsorizzatrice;
 - ogni altra possibile forma di visibilità a favore dello sponsor.

Gli obblighi dello sponsee sono sospensivamente condizionati all'effettivo versamento del corrispettivo da parte dello sponsor.

Art. 4. CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Quale compenso per le attività e i servizi di cui all'art. 2, *lo sponsor* si impegna a versare l'importo offerto in sede di proposta, pari ad €, al netto degli oneri fiscali, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa fattura elettronica, mediante bonifico bancario (codice IBAN)

.....) con causale "Sponsorizzazione attività

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

.....” sul conto corrente indicato in fattura elettronica emessa dal Fondo di Assistenza.

Art. 5. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione e fino alla definitiva conclusione dell’iniziativa oggetto di sponsorizzazione.

Art. 6. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, e scioglimento del presente contratto e che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l’esclusiva competenza del Foro di Roma.

Art. 7. RECESSO

Lo Sponsee si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto di 10 giorni a mezzo posta elettronica certificata, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere un’inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale, ivi compresa l’insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle “sponsorizzazioni escluse” di cui all’art. 3 dell’avviso.

In caso di risoluzione del contratto lo sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo Sponsee.

Lo Sponsor ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 10 giorni tramite posta elettronica certificata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 3 da parte dello Sponsee, con conseguente restituzione da parte di quest’ultimo allo Sponsor della somma da questi versato.

Art. 8. RESPONSABILITA'

Lo sponsor è direttamente responsabile verso l’Ente e verso terzi per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine lo *sponsee* per ciò che concerna la veridicità o altre modalità connesse.

Art. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:

a) vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell’esecuzione e dell’assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

- b) vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 4, n. 2 del GDPR, con l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c) vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge;
- d) possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e sempre rispettando l'obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;
- e) possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;
- f) sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all'oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

L'Ente, qualora necessario, si riserva di richiedere la firma di un Accordo ai sensi dell'articolo 28 Reg. € peo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all'eventuale trattamento di dati personali.

Art. 10. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso. Ai fini fiscali si rimanda a quanto disposto dall'art.108 del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dalla normativa vigente.

Art. 11. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico del/...../....., l'offerta presentata dallo sponsor in seno alla procedura di selezione degli sponsor (nota prot. n. ... del/...../.....) conservata agli atti dallo Sponsee, unitamente ai seguenti documenti connessi: Allegato 1 - Scheda elenco iniziative; Allegato 2 - Schema di contratto; Allegato 3 - Documento di Gara Unico Europeo; Allegato 4 - Patto di integrità; Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva artt. 94/94

**FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010, n. 244)**

del d.lgs. n. 36/2023; Allegato 6 - Proposta di sponsorizzazione; Allegato 7 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

per lo Sponsee

per lo Sponsor

Il Fondo di Assistenza

La Società

per il personale della Polizia di Stato

.....

Il Dirigente Delegato